

All'Ufficio del Direttore dell' Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Comunicazione

All'Ufficio Stampa

Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Applicazione della presunzione di continuità della malattia nell'ambito delle terapie salvavita di cui all'articolo 38 del CCNL Funzioni centrali

A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Funzioni centrali, ed in particolare delle novità introdotte dall'articolo 37 in ordine alle assenze per malattia e dall'articolo 38 in merito alla disciplina delle assenze per patologie gravi richiedenti terapie salvavita, questa Agenzia ha acquisito il favorevole orientamento dell'Aran in ordine alla non applicabilità del principio di presunzione di continuità della malattia nei casi di effettuazione di terapie salvavita in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) che abbracciano però uno o più fine settimana (sabato e domenica) o giorni festivi.

Al ricorrere della suddetta fattispecie, pertanto, non agisce la presunzione di continuità dell'evento morboso, che caratterizza invece la malattia ordinaria.

Al riguardo si ritiene che la deroga al predetto principio di presunzione di continuità della malattia possa essere estesa anche alle fattispecie di assenze per malattia previste dal comma 11 dell'articolo 37, tenuto conto della natura delle assenze ivi indicate e della particolare tutela contrattuale accordata alle stesse.

Diversamente, si ritiene che il principio di presunzione di continuità della malattia continui ad operare nei diversi casi in cui l'assenza è sottoposta al complessivo regime del trattamento di malattia (come per esempio alle fattispecie di cui all'articolo 35 comma 11, 12 e 14).

Le predette indicazioni sono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL Funzioni centrali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

firmato digitalmente